

Prot. 1179/23

Brescia, 2 novembre 2023

Agli Enti Pubblici della Provincia di Brescia  
Alle Stazioni Appaltanti della Provincia di Brescia  
Alle Società a partecipazione pubblica della Provincia di Brescia

**Oggetto: Legge 21.04.2023 n. 49 - Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali e sue applicazioni al D.Lgs 36/2023**

Spettabile Ente,

benché si ritenga sia noto, l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia in accordo con gli altri Ordini ingegneri della Regione Lombardia, riprendendo i contenuti della circolare n.93 del 10/10/2023 del Consiglio Nazionale Ingegneri, con la presente vuole evidenziare come la Legge 21.04.2023 n. 49 (qui allegata in copia) abbia istituito il cosiddetto "equo compenso" per le prestazioni rese dai Professionisti.

Tale legge è già entrata in vigore dal 20.05.2023 e si applica a incarichi conferiti da committenti privati di particolari caratteristiche (imprese bancarie, assicurative, grandi aziende) e ai sensi dell'art. 2 comma 3 **"altresì alle prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"**.

La stessa stabilisce (art. 3) che **"sono nulle le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all'opera prestata, tenendo conto a tale fine anche dei costi sostenuti dal prestatore d'opera; sono tali le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali, fissati con decreto ministeriale"**.

Ancora **"sono, altresì, nulle le pattuizioni che vietino al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione o che impongano l'anticipazione di spese** o che, comunque, attribuiscono al committente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro svolto o del

servizio reso, **nonché le clausole e le pattuizioni**, anche se contenute in documenti contrattuali distinti dalla convenzione, dall'incarico o dall'affidamento tra il cliente e il professionista, **che consistano:**

- a) **nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;**
- b) nell'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;
- c) **nell'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che il professionista deve eseguire a titolo gratuito;**
- d) **nell'anticipazione delle spese a carico del professionista;**
- e) **nella previsione di clausole che impongono al professionista la rinuncia al rimborso delle spese connesse alla prestazione dell'attività professionale** oggetto della convenzione;
- f) **nella previsione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni** dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente.”

Quanto sopra viene evidenziato con l'auspicio che le Stazioni Appaltanti applichino la Legge avendo cura che non siano messe in atto pattuizioni contrattuali ed economiche contrarie alle statuizioni di cui trattasi; corre altresì l'obbligo di segnalare che, in caso di pattuizioni non rispettose della disciplina introdotta dalla L. 49/2023, è facoltà del Professionista incaricato chiedere l'adeguamento degli onorari anche a posteriori.

In questo ultimo caso l'Ordine professionale potrebbe essere chiamato a determinare l'importo delle prestazioni in applicazione della norma e, secondo quanto indicato dall'art. 4, “Il giudice che accerta il carattere non equo del compenso pattuito ai sensi della presente legge ridetermina il compenso dovuto al professionista e **condanna il cliente al pagamento della differenza tra l'equo compenso così determinato e quanto già versato al professionista. Il giudice può altresì condannare il cliente al pagamento di un indennizzo in favore del professionista fino al doppio della differenza di cui al primo periodo, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno.**”

Conferma dei principi qui sopra espressi è giunta anche da ANAC con Delibera 20 luglio 2023 n.343 (allegata alla su citata Circolare 93 del CNI) - per quanto specificamente riferita ad un bando non conforme - che pure si allega.

Il presente documento è stato condiviso e sottoscritto da tutti i presidenti degli Ordini degli Ingegneri della Lombardia.

Certi che la presente venga colta con lo spirito collaborativo al quale si ispira, si porgono i migliori saluti.

f.to Il Presidente  
Ing. Laura Boldi

f.to Il Consigliere segretario  
Ing. Fausto Minelli

Allegati:

- Legge 21.04.2023 n.49
- Circolare CNI 93 del 10/10/2023 con allegata Delibera ANAC 20 luglio 2023 n.343